



2020/0036(COD)

8.9.2020

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (Legge europea sul clima)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Relatore per parere (*): Zdzisław Krasnodębski

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Per la maggior parte dei climatologi è comprovato che i cambiamenti osservati nel clima globale e regionale negli ultimi 50 anni sono quasi interamente dovuti all'influenza dell'uomo sul sistema climatico e che sono necessarie azioni urgenti. Negli ultimi anni sono cresciuti i movimenti sociali che richiedono un'azione sul clima su larga scala, affermandosi come voci influenti nel dibattito su come progettare le politiche climatiche, in particolare in vista di una riduzione delle emissioni di gas serra. Un [recente rapporto della Commissione globale sull'adattamento](#) sottolinea che investire in misure di adattamento, che riducono al minimo l'impatto dei rischi meteorologici, e disporre di meccanismi per riprendersi rapidamente dall'impatto, ha senso dal punto di vista economico e sociale ma anche etico.

Il cambiamento climatico è una sfida globale e quindi anche la risposta dovrebbe essere a livello globale e coinvolgere tutti i paesi. L'Unione si sforza di essere all'avanguardia nelle politiche climatiche e nelle soluzioni di neutralità climatica; tuttavia, dovrebbe fare di più per sostenere e sollecitare un'azione più forte nei paesi partner, anche attraverso le relazioni commerciali. Nel 2017 le emissioni di gas serra nell'UE-28 sono diminuite del 22 % rispetto ai livelli del 1990, mettendo l'UE sulla strada giusta per superare l'obiettivo del 2020 di una riduzione del 20 % delle emissioni di gas serra. Le emissioni di gas serra dell'UE rappresentano il 9,3 % delle emissioni globali, con una tendenza al ribasso negli ultimi decenni, mentre alcuni dei maggiori paesi produttori di emissioni continuano ad avere una tendenza all'aumento.

Le politiche climatiche dovrebbero prendere in considerazione una serie di fattori importanti, tra cui la competitività delle economie e il benessere e le esigenze fondamentali dei cittadini. La forma e la velocità del percorso di transizione dovrebbero tenere conto di circostanze nazionali quali il mix energetico, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la struttura occupazionale e le capacità economiche. Come sottolineato nel rapporto dell'agenzia IRENA "Measuring the Socio-economics of Transition: Focus on Jobs" (Misurare i fattori socioeconomici della transizione: enfasi sull'occupazione), l'aumento delle opportunità di lavoro nella previsione di transizione è distribuito in modo disomogeneo tra i diversi paesi e regioni e la creazione di posti di lavoro in nuovi settori, come le fonti di energia rinnovabile, non è necessariamente allineata, temporalmente o geograficamente, con la perdita di posti di lavoro. La transizione dovrebbe quindi essere progettata attentamente, ipotizzando cambiamenti gradualmente negli ambiti che vi contribuiscono e con la dovuta attenzione per garantire che le regioni industriali conservino la loro capacità di dare occupazione. Gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla rivitalizzazione economica delle regioni gravate dall'onere delle politiche climatiche, piuttosto che contare sulla mobilità dei lavoratori e rischiare lo spopolamento.

Nel definire la politica climatica a lungo termine, l'UE basa le sue decisioni strategiche riguardanti gli obiettivi energetici e climatici sul consenso raggiunto in seno al Consiglio europeo. Ciò è essenziale per rispettare i trattati e coinvolgere in egual misura tutti gli Stati membri nella definizione delle priorità e degli obiettivi. Il Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 ha approvato l'obiettivo collettivo di raggiungere un'UE neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e ha riconosciuto che questa transizione richiederà notevoli sforzi di investimento.

Molti settori economici chiave sono interessati da cambiamenti a lungo termine di temperatura, precipitazioni, innalzamento del livello del mare ed eventi estremi, che sono attribuiti al cambiamento climatico. I diversi settori economici dovrebbero essere tenuti a contribuire in modo adeguato all'obiettivo della neutralità climatica, sulla base delle loro dimensioni relative, delle loro riduzioni e del loro potenziale di assorbimento, nonché degli sforzi di investimento. Le emissioni di combustibili, compresa la combustione (escludendo i trasporti), sono responsabili del 54 % dei gas serra dell'UE-28 nel 2017, la combustione di carburanti per i trasporti (compreso il trasporto aereo internazionale) del 25 %, l'agricoltura del 10 %, i processi industriali e l'uso di prodotti dell'8 % e la gestione dei rifiuti del 3 %. La decarbonizzazione del settore energetico è una tra le sfide importanti per l'UE. Tuttavia, senza il contributo di tutti i settori chiave dell'economia la transizione sarebbe insufficiente e iniqua. Tutti i settori, inclusi o non inclusi nel sistema di scambio di quote di emissione, dovrebbero intraprendere sforzi comparabili per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione.

La Commissione dovrebbe stabilire orientamenti per i settori chiave riguardanti traiettorie indicative per la riduzione delle emissioni di gas serra in tali settori a livello di Unione. Ciò darebbe loro la certezza di adottare le misure appropriate e di pianificare gli investimenti necessari, oltre a promuovere l'impegno dei settori nella ricerca di soluzioni per la neutralità climatica.

Gli orientamenti dovrebbero essere sviluppati attraverso un dialogo istituzionalizzato e uno scambio di informazioni tra la Commissione e i principali portatori di interessi, quali rappresentanti di imprese, sindacati e società civile, e in stretta collaborazione con gli Stati membri. In questo esercizio dovrebbero essere presi in considerazione diversi criteri, come la migliore tecnologia disponibile ed efficiente sotto il profilo dei costi, l'impronta socioeconomica, la competitività del settore, gli sforzi di investimento intrapresi, nonché l'impronta ambientale delle tecnologie di decarbonizzazione utilizzate (ad esempio le tecnologie disponibili per la loro disattivazione e il riciclaggio, l'impatto del processo di estrazione delle materie prime).

Le traiettorie potrebbero essere riviste quando si verificano circostanze straordinarie, come ad esempio situazioni di crisi, o in caso di un cambiamento significativo di uno dei fattori su cui sono impostate le traiettorie, tenendo conto del fatto che le imprese hanno bisogno di certezza e prevedibilità su cui basare i loro investimenti e le loro decisioni ecologiche.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"¹⁹ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse *e* competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva *e* non deve lasciare indietro nessuno.

¹⁹ Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

Emendamento

(1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"¹⁹ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita *sostenibile* mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, *sostenibile*, efficiente sotto il profilo delle risorse, *resiliente e* competitiva *sul piano internazionale e di posti di lavoro di elevata qualità* che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva, non deve lasciare indietro nessuno *e deve essere basata sulla solidarietà e sullo sforzo collaborativo a livello di Unione*.

¹⁹ Comunicazione della Commissione - Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nell'ambito del quadro normativo definito dall'Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, le emissioni di gas a effetto serra dell'UE sono state ridotte del 23 % tra il 1990 e il 2018, mentre l'economia è cresciuta del 61 % nello stesso periodo, a dimostrazione del fatto che è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas

a effetto serra.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale²⁰ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi. La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019²¹ ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza²².

²⁰ IPCC, 2018: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global*

Emendamento

(2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale²⁰ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. ***In base alla relazione speciale dell'IPCC, si stima che le attività umane abbiano causato il riscaldamento globale di circa 1 °C rispetto ai livelli preindustriali e che al ritmo attuale l'aumento di 1,5 °C sarà raggiunto tra il 2030 e il 2052.*** Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi ***e di raggiungere punti di non ritorno.*** La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019²¹ ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza²².

²⁰ IPCC, 2018: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global*

response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

²¹ IPBES 2019: *Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services*.

²² "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020", Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

²¹ IPBES 2019: *Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services*.

²² "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020", Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Gli ecosistemi, le persone e le economie dell'Unione si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici qualora non si provveda urgentemente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. L'adattamento ai cambiamenti climatici ridurrebbe ulteriormente le inevitabili conseguenze in modo efficace sotto il profilo dei costi, con notevoli benefici collaterali derivanti da soluzioni basate sulle risorse naturali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Un obiettivo stabile a lungo termine

(3) Un obiettivo stabile a lungo termine

è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per progredire in modo equo e all'insegna dell'efficacia dei costi verso l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi").

è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro **di elevata qualità**, alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per progredire in modo equo e all'insegna dell'efficacia dei costi **e socialmente responsabile** verso l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("l'accordo di Parigi").

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il conseguimento della neutralità climatica **dovrebbe richiedere** il contributo di tutti i settori economici. Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante. **Anche** la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo **sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.**

Emendamento

(6) Il conseguimento della neutralità climatica **richiede una trasformazione e** il contributo di tutti i settori economici **al fine di ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra.** Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico **equo,** sostenibile, a prezzi accessibili, sicuro **e ampiamente basato su energie rinnovabili,** basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante. **L'Unione dovrà adottare quadri normativi ambiziosi e coerenti, in particolare sui fattori essenziali per conseguire la neutralità climatica, quali** la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica **e** la ricerca e lo sviluppo, **e per consentire la partecipazione dei cittadini al fine di garantire il contributo di tutti i settori dell'economia al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Vista l'importanza di aumentare l'efficienza delle risorse per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra, l'Unione dovrebbe continuare a impegnarsi per promuovere l'economia circolare, basata sul principio della prevenzione della produzione di rifiuti, sostenendo maggiormente le soluzioni rinnovabili, e riducendo l'impronta di carbonio dei prodotti. Al fine di ridurre al minimo le emissioni da combustibili fossili, è importante sostituire progressivamente, laddove siano disponibili soluzioni tecnologiche pronte per il mercato, i materiali ad alta intensità di emissioni e promuovere la circolarità in tutti i settori.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La protezione del clima offre all'economia dell'Unione l'opportunità di intensificare la propria azione e sfruttare i vantaggi derivanti dal fatto di agire per prima, svolgendo un ruolo di punta nel settore delle tecnologie pulite. In tal modo potrebbe contribuire ad affermare la sua leadership industriale nel campo dell'innovazione a livello globale. Le innovazioni nel settore della produzione sostenibile possono promuovere la forza industriale dell'Unione nei principali segmenti di mercato e in tal modo proteggere e creare posti di lavoro.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) La transizione verso un'energia pulita dovrebbe portare a un sistema energetico efficiente sotto il profilo dei costi, tecnologicamente neutro e stabile, il cui approvvigionamento di energia primaria sarà basato soprattutto su fonti energetiche rinnovabili, al fine di migliorare significativamente la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre la dipendenza energetica e promuovere l'occupazione a livello nazionale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"²⁹ l'Unione sta ***perseguendo un ambizioso programma di*** decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE³⁰ e (UE) 2018/2001³¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

(9) Con il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei"²⁹ l'Unione sta ***seguito un percorso verso la*** decarbonizzazione ***dell'economia e la neutralità climatica***, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE³⁰ e (UE) 2018/2001³¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

²⁹ COM(2016) 860 final del 30 novembre 2016.

³⁰ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

²⁹ COM(2016) 860 final del 30 novembre 2016.

³⁰ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

³² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

³² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'Unione ha promosso l'accelerazione verso gli obiettivi di decarbonizzazione mediante progetti pilota in regioni con specifiche condizioni geografiche e demografiche, quali le isole, attraverso il programma "Energia pulita per le isole dell'UE". Nel processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, l'Unione dovrebbe continuare a dedicare particolare attenzione alle esigenze delle regioni insulari e ultraperiferiche.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità

(10) L'Unione è ***responsabile solamente del 9 % delle emissioni di gas a effetto***

climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, **compresa** la diplomazia climatica.

serra a livello mondiale, ma è già un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a conseguirla in modo giusto, socialmente equo e inclusivo, nonché a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresi la diplomazia climatica e gli strumenti di politica commerciale. L'Unione ha la responsabilità di dimostrare che questa trasformazione è possibile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il Parlamento europeo ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga un vero successo europeo³³ **e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale³⁴**. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019³⁵ ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole **e che la** transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione da parte del Consiglio e della sua presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Emendamento

(11) Il Parlamento europeo **ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale³⁴** e ha chiesto, **a tale riguardo**, che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga un vero successo europeo³³. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019³⁵ ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole **che vada a beneficio di tutti gli Stati membri in modo equo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali di partenza, e che includa adeguati strumenti, incentivi, sostegno e investimenti atti a garantire una transizione efficace sotto il profilo dei costi, adeguata e giusta, che** richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione da parte del Consiglio e della sua presentazione alla

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

³³ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

³⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

³⁵ Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

³³ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

³⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

³⁵ Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La pandemia di COVID-19 ha causato una crisi storica, umanitaria ed economica senza precedenti. Pertanto, le politiche dell'Unione devono basarsi su una nuova e approfondita valutazione d'impatto che tenga conto della nuova realtà economica. Per superare tale crisi, e sulla base del piano di ripresa per l'Europa della Commissione, l'Unione deve definire un quadro politico chiaro per lo sviluppo delle infrastrutture e la ricerca associato ai principi dell'economia di mercato. Le politiche commerciali devono essere coerenti con le norme applicate alle industrie che operano nel mercato interno, per evitare che si crei una concorrenza sleale per l'industria dell'Unione. È possibile ricorrere a strumenti di economia di mercato di successo nel settore industriale come modello per i settori dell'edilizia e dei trasporti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'Unione **dovrebbe** mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel **suo** territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure **necessarie** per conseguire questo obiettivo.

Emendamento

(12) L'Unione **e gli Stati membri dovrebbero** mirare a raggiungere, **al più tardi** entro il 2050, un equilibrio nel **loro** territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. **È opportuno prestare particolare attenzione al miglioramento della ricerca e allo sviluppo dei pozzi.** L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri, **anche a livello di politiche regionali e locali**, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure **adottate a livello di Stati membri** per conseguire questo obiettivo **in modo efficace sotto il profilo dei costi, giusto e socialmente equilibrato, rafforzando la competitività economica e la creazione di posti di lavoro, tenendo conto della dimensione di genere e senza lasciare indietro nessuno.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi devono essere realizzati in modo efficiente sotto il profilo dei costi e socialmente equilibrato. L'Unione può fungere da modello globale

per la protezione del clima solamente se rimane economicamente forte, interessante per gli investimenti e competitiva a livello internazionale, e se garantisce una diffusa accettazione sociale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *La transizione verso un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050 dovrebbe condurre a un'economia più resiliente e competitiva a livello dell'Unione e degli Stati membri, tecnologicamente avanzata, che generi crescita economica e nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, riducendo al contempo la dipendenza energetica dell'Unione. Dovrebbe altresì contribuire a conseguire una maggiore coesione all'interno dell'Unione, aiutando i cittadini e i territori più colpiti dalla transizione energetica a trarne vantaggio. A tal fine, l'Unione deve fornire meccanismi e fondi adeguati per mobilitare gli ingenti investimenti indispensabili per finanziare la transizione verso la neutralità climatica in modo efficiente sotto il profilo dei costi ed equo sul piano sociale in tutti gli Stati membri, tenendo conto delle loro diverse situazioni di partenza.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) *Occorre altresì prevedere*

un sostegno per gli investimenti necessari in nuove tecnologie sostenibili essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica. A tale riguardo, è importante rispettare la neutralità tecnologica evitando al contempo ogni possibile effetto "lock-in". Come affermato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra", l'idrogeno può svolgere un ruolo anche nel sostenere l'impegno dell'Unione di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050, specialmente nei settori ad alta intensità energetica.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) Nella transizione verso la neutralità climatica, l'Unione deve preservare la competitività della sua industria, in particolare delle imprese ad alta intensità energetica, anche attraverso l'elaborazione di misure efficaci per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio secondo modalità compatibili con le norme dell'OMC e per creare condizioni di parità tra l'Unione e i paesi terzi, con lo scopo di evitare la concorrenza sleale derivante dalla mancata attuazione di politiche climatiche coerenti con l'accordo di Parigi.

Emendamento 20

**Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)**

(12 sexies) Una politica climatica dell'Unione che sia pienamente efficiente dovrebbe affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sviluppare strumenti di politica commerciale appropriati, come un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, per far fronte a tale problema e tutelare le norme dell'Unione e i soggetti all'avanguardia delle industrie dell'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima **e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050**, al fine di proteggere le persone e **il pianeta** dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente **agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi** e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC.

Emendamento

(13) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima **nel lungo termine e incoraggiare altri partner internazionali ad adottare politiche analoghe**, al fine di proteggere le persone, **l'economia e il loro ambiente naturale dall'inquinamento e** dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente **all'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali stabilito all'articolo 2 dell'accordo di Parigi** e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire

Emendamento

(15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire

l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica al benessere dei cittadini, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia; della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; **dell'efficacia** sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica al benessere dei cittadini, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia; della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, **delle diverse situazioni di partenza, degli sforzi già compiuti** e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici **e i costi sociali, economici e ambientali di un'azione insufficiente** nelle decisioni di investimento e di pianificazione, **garantendo al contempo l'efficacia delle politiche dell'Unione** sotto il profilo dei costi, e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) L'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione europea entro il 2050 dovrebbe essere conseguito attraverso una transizione socialmente equa ed efficiente sotto il profilo dei costi,

tenendo conto delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri nella transizione verso la neutralità climatica. I meccanismi di finanziamento e di sostegno dell'Unione dovrebbero essere commisurati all'onere sociale ed economico della transizione, fatte salve le politiche strutturali e regionali in conformità dei trattati. In particolare, i meccanismi quali il Fondo per la modernizzazione e la riserva di solidarietà nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE nonché il Fondo per una transizione giusta dovrebbero essere dotati di risorse finanziarie adeguate per contribuire agli sforzi richiesti ai settori economici interessati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo". Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

Emendamento

(16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo *e significativo* di tutti i settori dell'economia e della società, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo". Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Il conseguimento della resilienza climatica e dell'adattamento agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici richiede altresì uno sforzo condiviso da parte dei settori economici e sociali e le coerenza tra la legislazione e le politiche dell'Unione.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) La Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo" ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. ***Entro settembre 2020, sulla base di una valutazione d'impatto esaustiva e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, la Commissione dovrebbe riesaminare il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima e valutare le opzioni per un nuovo traguardo per il 2030 di una riduzione del - 55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare il traguardo dell'Unione per il 2030, la Commissione dovrebbe***

(17) La Commissione nella comunicazione "Il Green Deal europeo" ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte. ***Alla luce dell'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi, il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima è innalzato portandolo a una riduzione del 55 % delle emissioni rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione dovrebbe essere conseguito, in particolare, attraverso lo sviluppo e, se necessario, la revisione della pertinente legislazione dell'Unione. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione,***

presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le opportune proposte di modifica del presente regolamento. Entro il 30 giugno 2021, inoltre, è auspicabile che la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione ***che attua tale obiettivo*** dovrebbe essere modificata al fine di conseguire ***riduzioni*** delle emissioni ***del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990.***

³⁶ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

includere le parti pertinenti del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", dovrebbe essere modificata al fine di conseguire ***il nuovo traguardo di riduzione*** delle emissioni ***proposto.*** ***Entro il 30 settembre 2025, a seguito di una valutazione d'impatto approfondita, la Commissione dovrebbe altresì valutare le opzioni per fissare un traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni per il 2040 e presentare, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.***

³⁶ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Al fine di conseguire il traguardo 2030 in materia di clima e la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, l'Unione dovrebbe proseguire il suo lavoro in direzione di una forte economia sostenibile, in particolare intensificando gli sforzi intesi a ridurre e a eliminare gradualmente l'uso dei combustibili fossili, in un arco temporale coerente con gli obiettivi del presente regolamento,

tenendo conto al contempo della funzione di ponte ricoperta dal gas naturale nella transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) La Commissione ha elaborato e adottato diverse iniziative nell'ambito della legislazione settoriale in materia di energia, in particolare per quanto concerne le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la prestazione energetica nell'edilizia. Tali iniziative dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito dei progressi nazionali a lungo termine degli interventi volti a conseguire l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica entro il 2050.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento non siano sufficienti o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la

(18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti **e le lacune nel sostegno necessario**. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all'obiettivo della neutralità climatica o all'adattamento non siano sufficienti o le misure dell'Unione siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la

resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o **inadeguate** per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. **La Commissione dovrebbe valutare se tutte le misure e le proposte legislative dell'Unione sono allineate all'obiettivo della neutralità climatica e se affrontano le questioni dei cambiamenti climatici.** La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o **insufficienti** per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri,

Emendamento

(19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC, **e l'ultimo inventario eseguito in conformità dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi dell'UNFCCC.** Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle

conformemente al regolamento (UE) 2020/ ... [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/ ... [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei *e globali* ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

Emendamento

(20) I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima *a livello locale, regionale e nazionale*. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società *e le parti interessate, inclusi i sindacati, il mondo accademico, le organizzazioni di ricerca e l'industria* per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società *giusta*, climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i

Emendamento

(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i

lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, **è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché definisca una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.**

³⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento,

lavoratori, **i sindacati**, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, **la Commissione dovrebbe valutare le opzioni per la struttura e la progettazione di una traiettoria indicativa a livello di Unione per conseguire il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima e l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione al più tardi entro il 2050 e presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.**

³⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata **e di solidarietà** a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente

segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Un mercato interno dell'energia ben funzionante rappresenta un elemento fondamentale della transizione energetica e contribuirà a renderlo finanziariamente sostenibile. Lo sviluppo di reti intelligenti e digitali integrate per l'elettricità e il gas che sia coerente con il traguardo in materia di clima e di energia deve pertanto essere considerato una priorità assoluta nel quadro finanziario pluriennale QFP (reti TEN con il meccanismo per collegare l'Europa MCE). I programmi per la ripresa a seguito della COVID-19 devono anch'essi sostenere lo sviluppo di reti energetiche transnazionali. Sono necessarie procedure decisionali efficaci e rapide per sostenere lo sviluppo delle reti transnazionali, in particolare nelle infrastrutture del gas orientate al futuro e compatibili con l'idrogeno.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) *Le alleanze europee, in particolare nei settori delle batterie e dell'idrogeno, rivestono un'importanza fondamentale: coordinate a livello europeo, offrono grandi opportunità per i processi di ripresa post COVID-19 a livello regionale e per un cambiamento strutturale efficace. I requisiti normativi devono creare un quadro di riferimento per le innovazioni nel settore della mobilità e della produzione di energia rispettose del clima. Tali alleanze dovrebbero ricevere un sostegno e finanziamenti adeguati e dovrebbero altresì far parte della futura politica estera e di vicinato e degli accordi commerciali.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e **graduale** delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi **naturali o di altro tipo** nell'Unione.

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e **rapida** delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi **[..]** nell'Unione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità

Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità

climatica nell'Unione entro il 2050, in vista **dell'obiettivo** a lungo termine **relativo** alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

climatica nell'Unione **e in ciascuno Stato membro al più tardi** entro il 2050, in vista **degli obiettivi** a lungo termine **relativi** alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi, **tenendo conto dell'imperativo di una transizione giusta della forza lavoro considerando che le innovazioni nel settore della produzione sostenibile possono promuovere la forza industriale europea nei principali segmenti di mercato e in tal modo proteggere e creare posti di lavoro dignitosi e di qualità.**

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento riconosce il cambiamento climatico come una sfida collettiva che richiede soluzioni collettive basate su una transizione giusta ed equa. In uno spirito di equità, ogni Stato membro e ogni settore economico dovrebbero contribuire ad affrontare tale sfida.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, **naturali o di altro tipo**, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Definizioni

- "neutralità climatica": zero emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione, al fine di raggiungere un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra nel territorio dell'Unione.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data.

1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto ***nell'Unione il prima possibile e*** al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette ***di gas a effetto serra nell'Unione*** entro tale data. ***Al più tardi entro il 2050, ogni Stato membro realizza l'azzeramento delle emissioni nette. Dopo tale data gli assorbimenti dei gas a effetto serra superano le emissioni.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le

2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le

misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo **della neutralità climatica** di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.

misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, **regionale e locale** per consentire il conseguimento **individuale e di conseguenza** collettivo dell'obiettivo **dell'azzeramento delle emissioni** di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere **la competitività dell'Unione, la coesione economica e sociale e la protezione dei consumatori vulnerabili come pure** l'equità, la solidarietà **e una transizione giusta** tra gli Stati membri.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Entro settembre 2020 la Commissione riesamina il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999** alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, **e valuta la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Qualora ritenga necessario modificare tale obiettivo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte del caso.**

Emendamento

3. Alla luce dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, **il traguardo dell'Unione per il 2030 di riduzione a livello nazionale delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici è fissato ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare alla **la** legislazione unionale che attua il traguardo

Emendamento

4. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuta **tutte le pertinenti** modifiche che sarebbe necessario apportare alla legislazione unionale che attua il

dell'Unione per il 2030 per consentire **di ridurre le emissioni del 50-55 % rispetto al 1990 e per realizzare l'obiettivo** della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, **nonché vaglia l'opportunità di adottare le misure necessarie, ivi comprese** proposte legislative, **in conformità dei trattati.**

traguardo dell'Unione per il 2030 per consentire **il conseguimento del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e dell'obiettivo** della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. **La valutazione della Commissione è, se del caso, corredata di** proposte legislative.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro il 30 settembre 2025 la Commissione, alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e a seguito di una valutazione d'impatto approfondita, valuta le opzioni per fissare un traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni per il 2040 e presenta, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel valutare le opzioni per quanto riguarda il traguardo in materia di clima per il 2040, la Commissione tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La valutazione d'impatto valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare alla legislazione dell'Unione ai fini del raggiungimento di tale traguardo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. **A norma dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una**

1. **Entro ... [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una proposta legislativa che stabilisce una traiettoria**

traiettorie a livello dell'Unione per conseguire **entro il 2050** l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. **Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riesamina la traiettoria.**

indicativa a livello dell'Unione per conseguire **il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e** l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La traiettoria inizia **dal traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030** di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Emendamento

2. La traiettoria **dell'Unione di cui al paragrafo 1** inizia **a decorrere da ... [sei mesi dall'entrata in vigore della proposta legislativa di cui al paragrafo 1] ed è stabilita sulla base di tappe intermedie biennali.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Nel definire la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione **tiene conto degli elementi** seguenti:

Emendamento

3. Nel definire la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione **può tenere conto dei** seguenti **criteri**:

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) l'impronta socio-economica;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza economica;

Emendamento

a) l'efficacia dei costi e l'efficienza economica, ***tenendo conto dei costi sociali, economici e ambientali dell'inazione e di un'azione insufficiente o differita per il clima;***

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la competitività dell'economia dell'Unione;

Emendamento

b) la competitività dell'economia dell'Unione ***e dei suoi settori chiave, compreso lo stato di sviluppo raggiunto dalle PMI europee mediante l'applicazione del test PMI;***

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) le migliori ***tecniche*** disponibili;

Emendamento

c) le migliori ***tecnologie*** disponibili, ***la loro attuale penetrazione nel mercato e le prospettive per la futura diffusione di nuove tecnologie mature e innovazioni pionieristiche, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica ed evitando ogni possibile effetto "lock-in";***

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) i costi di smantellamento e riciclaggio delle tecnologie interessate, nonché il loro impatto sull'ambiente e sulla biodiversità, compreso l'impatto dell'estrazione delle materie prime;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) l'efficienza delle risorse, la sostenibilità economica, l'accessibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la disponibilità e il costo delle materie prime a basse emissioni di carbonio e a impatto climatico zero, dell'energia, delle infrastrutture necessarie e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) la necessità di ridurre al minimo e, in ultima analisi, di eliminare gradualmente l'uso dei combustibili fossili

e quindi la dipendenza dell'Unione da tali combustibili, in un arco di tempo coerente con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto nel contempo della funzione di ponte ricoperta dal gas naturale nell'ambito della transizione a un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;

Emendamento

e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, ***considerati i diversi punti di partenza degli Stati membri e le diverse circostanze nazionali;***

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) la necessità di assicurare ***l'efficacia*** ambientale e la progressione nel tempo;

Emendamento

f) la necessità di assicurare ***l'integrità*** ambientale, ***l'efficacia*** e la progressione nel tempo ***conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di Parigi;***

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) il fabbisogno e le opportunità di investimento;

Emendamento

g) ***i cicli***, il fabbisogno e le opportunità di investimento ***nonché la necessità di prevedibilità per i settori dell'economia e di stabilità normativa per***

gli investimenti, tenendo conto nel contempo del rischio di attivi non recuperabili;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) l'equa ripartizione degli oneri e il potenziale di riduzione dei gas a effetto serra dei settori dell'economia, la relativa efficienza energetica e gli sforzi di investimento intrapresi in relazione alla decarbonizzazione;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale;

h) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale *per tutte le componenti della società, tenendo conto dei potenziali impatti socio-economici delle misure future;*

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) la valutazione della povertà energetica e della vulnerabilità per ciascuno Stato membro e i progressi compiuti nella riduzione di tali fenomeni, compresa una valutazione dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico;

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

Emendamento

i) gli sviluppi internazionali e gli sforzi **globali** intrapresi, **anche dai paesi terzi**, per conseguire gli obiettivi **climatici** a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e l'applicazione di misure di protezione efficaci in tal senso, in particolare nelle industrie ad alta intensità energetica che competono a livello mondiale, e il ruolo degli strumenti di politica commerciale;

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i ter) l'impronta di carbonio dei prodotti finali e dei consumi nell'Unione;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i quater) la necessità di promuovere l'uso di prodotti rinnovabili e la circolarità in tutti i settori;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti, comprese le ultime relazioni dell'IPCC.

j) le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti, comprese le ultime relazioni dell'IPCC *e dell'IPBES*.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) l'impatto della pandemia di COVID-19 e del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione sulla situazione economica nell'Unione e sui suoi settori economici chiave;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j quater) la necessità di garantire la coerenza con gli altri obiettivi strategici e la legislazione dell'Unione;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione riesamina la traiettoria dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, e presenta, ove del caso, una proposta legislativa per adeguarla.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Le* istituzioni competenti dell'Unione e *gli Stati membri* assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici *in conformità dell'articolo 7* dell'accordo di Parigi.

1. *Gli Stati membri e le* istituzioni competenti dell'Unione e assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento *della ricerca e* della resilienza, nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici *e nella promozione di una transizione giusta al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7* dell'accordo di Parigi *come pure gli obiettivi in materia di adattamento di cui all'articolo 19 e all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 2018/1999.*

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti.

Emendamento

2. Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti, **e comunicano tali strategie e piani alla Commissione conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 2018/1999. Tali strategie e piani comprendono misure e azioni in linea con le finalità e gli obiettivi nazionali stabiliti in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e prevedono finanziamenti adeguati, anche attraverso fonti pubbliche e private.**

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione assiste gli Stati membri nell'elaborare tali strategie e piani raccogliendo e fornendo dati sugli impatti climatici futuri in tutta l'Unione e sostenendo le azioni riguardanti gli aspetti sociali della povertà energetica.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ad accompagnare la valutazione prevista

Ad accompagnare la valutazione prevista

all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni valuta:

all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 2 anni valuta:

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i progressi collettivi a livello globale nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di un'industria forte, sostenibile ed efficiente per l'economia dell'Unione e di un aumento del contributo dell'industria al PIL dell'Unione;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) le misure adottate e i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri per conseguire gli obiettivi dei piani per una transizione giusta, di modo che nessuna componente della società e dell'economia sia lasciata indietro;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nella lotta alla povertà energetica;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni **della valutazione** insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **tali valutazioni e le relative** conclusioni, insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999, **e le rende disponibili al pubblico.**

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **5** anni la Commissione riesamina:

2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **2** anni la Commissione riesamina:

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento

a) la coerenza delle misure **e politiche** dell'Unione, **compresa la legislazione settoriale**, rispetto all'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, **e rispetto agli sviluppi globali in conformità all'obiettivo dell'accordo di Parigi**;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi nel conseguimento degli obiettivi industriali della stessa e garantire un'efficace protezione dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi dei piani per una transizione giusta, di modo che nessuna componente della società e dell'economia sia lasciata indietro;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

b quater) L'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi nella lotta contro la povertà energetica;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento

3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure ***e le politiche*** dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1. ***Inoltre, essa informa di conseguenza il Parlamento europeo e il Consiglio.***

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa ***alla luce dell'obiettivo*** della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1,

Emendamento

4. Prima dell'adozione la Commissione valuta ***l'allineamento di*** qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa ***dell'Unione all'obiettivo*** della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui

include la sua valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende **pubblico il risultato della sua valutazione** al momento dell'adozione.

all'articolo 3, paragrafo 1, **nonché le relative implicazioni per la società e l'economia**, include la sua valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende **pubblici tale valutazione e i suoi risultati** al momento dell'adozione.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **5** anni la Commissione valuta:

Emendamento

Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **2** anni la Commissione valuta:

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la coerenza delle misure nazionali considerate, **sulla base** dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento

a) la coerenza delle misure nazionali considerate, **tenendo conto** dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **l'adeguatezza delle** misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i

Emendamento

b) **le** misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i progressi compiuti

progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

nell'adattamento di cui all'articolo 4 *e la relativa efficacia;*

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'impatto delle misure attuate sulla situazione economica e sociale nazionale;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) gli effetti della politica climatica sulla creazione di valore industriale e il relativo contributo a un'economia più competitiva e resiliente;

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) le misure adottate e i progressi compiuti da ciascuno Stato membro per conseguire gli obiettivi dei piani per una transizione giusta, di modo che nessuna componente della società e dell'economia sia lasciata indietro;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

b quinquies) le misure nazionali al fine di assicurare i progressi nella lotta contro la povertà energetica.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, può formulare raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.

Emendamento

2. La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, ***il livello di utilizzazione delle risorse nazionali e la situazione economica e sociale***, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo ***dell'Unione della neutralità climatica*** secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, può formulare raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali ***progressi e*** raccomandazioni disponibili al pubblico.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);

Emendamento

b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), ***del Centro comune di ricerca (JRC) e degli organi pertinenti della convenzione UNFCC***;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le statistiche e i dati europei, compresi i dati sulle perdite derivanti dagli effetti negativi del clima, se disponibili;

Emendamento

c) le statistiche e i dati europei **e globali, registrati e previsti**, compresi i dati **sulla performance dei principali responsabili delle emissioni** e sulle perdite derivanti dagli effetti negativi del clima, se disponibili;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il più recente bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi;

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC; e

Emendamento

d) le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC **e dell'IPBES**; e

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima.

Emendamento

La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società **giusta dal punto di vista sociale**, climaticamente

La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni **che contribuiscono** a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, **le autorità regionali e locali, i portatori di interessi del settore imprenditoriale, il mondo accademico**, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare **le esigenze e** le azioni **da intraprendere per contribuire** a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. **La Commissione e gli Stati membri incoraggiano tutte le componenti della società a fissare i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.** La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [OP: date of entry into force of this Regulation].**
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della**

decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2018/1999

Articolo 2 – punto 11

Testo in vigore

11) *"obiettivi* 2030 dell'Unione per l'energia e il clima": *l'obiettivo* vincolante a livello unionale di una riduzione interna *di almeno il 40 %* delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico *rispetto ai livelli del 1990*, da conseguire entro il

Emendamento

2 bis) all'articolo 2, il punto 11 è sostituito dal seguente:

11) *"traguardi* 2030 dell'Unione per l'energia e il clima": *il traguardo* vincolante a livello unionale di una riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico, *da conseguire entro il 2030 a norma*

2030; *l'obiettivo* vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile ***pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030***; *l'obiettivo* prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica ***pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030***;"

dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento .../... [legge sul clima]; il traguardo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile ***consumata nell'Unione nel 2030 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001***; *il traguardo* prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 e ***il traguardo*** del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030;"

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

"f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15;"

Emendamento

"f) una valutazione degli impatti, ***anche in termini di competitività economica a livello mondiale e di implicazioni per l'industria e la società, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la povertà energetica***, delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15;"

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, **gli investitori** e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima] e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.

Emendamento

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui **i cittadini**, le autorità locali, **il mondo accademico**, le organizzazioni della società civile, **comprese le parti sociali, i sindacati**, la comunità imprenditoriale, **in particolare i rappresentanti delle PMI**, e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima] e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima, **le strategie per una transizione giusta e quelle settoriali** possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 15 – comma 1

Testo in vigore

"Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 e quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine in una prospettiva **di almeno 30 anni**. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.";

Emendamento

5 bis) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 e quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine **ad orizzonte 2050 e** in una prospettiva **trentennale**. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.";

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 10 – comma 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

"c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, **conformemente all'obiettivo della neutralità climatica** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima];";

Emendamento

"c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, **in conformità dell'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle necessarie riduzioni secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in modo efficace in termini di costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nell'Unione quanto prima e comunque entro il 2050, per poi ottenere, se del caso, emissioni negative;**

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

"a) i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di

Emendamento

6 ter) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi **della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], della traiettoria dell'Unione all'articolo 3**

evitare divari nel raggiungimento dei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;"

del regolamento .../... [legge sul clima] e dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare divari nel raggiungimento dei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;"

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica del regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)
Riferimenti	COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 11.3.2020
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 11.3.2020
Commissioni associate - annuncio in aula	27.5.2020
Relatore(trice) per parere Nomina	Zdzisław Krasnodębski 24.4.2020
Esame in commissione	28.5.2020
Approvazione	7.9.2020
Esito della votazione finale	+: 42 -: 31 0: 5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mohammed Chahim, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Edina Tóth

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

42	+
PPE	Edina Toth, András Gyürk, Pernille Weiss
S&D	Carlo Calenda, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
RENEW	Nicola Beer, Nicola Danti, Fredrick Federley, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen
Verts/ALE	François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint
GUE	Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
NI	Martin Buschmann, Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

31	-
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skytvedal, Maria Spyrali, Riho Terras
RENEW	Martina Dlabajová
ID	Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri
ECR	Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz Wolski, Elzbieta Kruk, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

5	0
PPE	Maria Da Graça Carvalho, Seán Kelly, Henna Virkkunen
S&D	Ivo Hristov
GUE	Manuel Bompard

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti